



UFFICIO DEL PAESAGGIO

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA N. 44
Ai sensi dell'art. 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e ss.mm.ii.

OGGETTO: Pratica di condono edilizio n. 226 L. 724/94 – Sanatoria opere eseguite all'immobile sito in Sorrento (NA) Via Crocevia, n. 26.

Richiedente originario: Persico Emilio

Richiedente attuale: Persico Silvio – Persico Angela

IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO

PREMESSO che:

- ai sensi della Legge 1497/1939 con DM del 28 agosto 1959 pubblicato sulla G.U. n. 245 del 10.10.1959, veniva dichiarata di notevole interesse pubblico la zona in località Capo di Sorrento, con successivo DM dell'11 Dicembre 1959 pubblicato sulla G.U. n. 76 del 28/03/1960, veniva dichiarata di notevole interesse pubblico la zona costiera della Marina Piccola, con ulteriori D.M. del 26.1.1962 (pubbl. sulla G.U. del 15.2.62 n.41) e D.M. BB. CC. AA. del 28.3.1985, l'intero territorio comunale di Sorrento veniva dichiarato di notevole interesse pubblico
- con le LL.RR. n.54 del 29.5.1980, n. 65 dell'1.9.1981 vennero sub-delegate ai Comuni le funzioni amministrative esercitate dalla Regione in materia di Beni Ambientali previste dall'art. 82 del D.P.R. n. 24/7/1977 n. 616;
- con Legge Regionale n°35 del 27/06/1987, pubblicata sul B.U.R. Campania 20 luglio 1987, n. 40, ai sensi dell'articolo 1/bis della L. 8 agosto 1985, n. 431 venne approvato il Piano Urbanistico Territoriale dell'area Sorrentina – Amalfitana, per cui l'intero territorio del Comune di Sorrento rientra tra i Comuni del PUT, "Piano Territoriale di Coordinamento con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali";
- con Legge Regionale della Campania n. 10 del 23/2/1982, vennero stabiliti gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe di cui alla citate Leggi Regionali, successivamente modificate dal comma 2 dell'art. 49 della Legge Regionale n. 16 del 22/12/2004;
- il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii, avente per oggetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio", disciplina, tra l'altro, la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, ovvero di immobili o aree "costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dallo legge o in base allo legge";
- con delibera di G.M. n. 149 del 18/11/2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato istituito il Servizio "Ufficio del Paesaggio";
- con deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 1122 del 19/6/2009, pubblicata sul B.U.R.C. n. 43 del 6/7/2009 è stato stabilito che i Comuni della Campania "devono garantire la prevista attività di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative di tipo urbanistico-edilizio".

VISTO il D. Lgs n. 42 del 22/1/2004 – art. 167 e s.m.i.



VISTA la domanda di sanatoria (condono) prot. n. 5979 del 24/02/1995 - pratica n. 226 L. 724/94 - con la quale il Sig. Persico Emilio (richiedente originario) ed oggi i Sig.ri Persico Silvio e la Sig.ra Persico Angela, in qualità di attuali proprietari, hanno chiesto la sanatoria, ai sensi dell'art. 32 della legge 47/85 e ss.mm.ii., delle opere abusive eseguite all'immobile sito in Sorrento (NA) alla Via Crocevia, n. 26 – in catasto al foglio n. 4 p.lle n. 1164 (Corpo A) e n. 1165 (Corpo B), consistenti in:

- Realizzazione di due manufatti poco discosti l'uno dall'altro, posti a piano terra, costituiti da struttura mista; in pietre di tufo – copertura su struttura lignea e lamierati. Il corpo "A" individuato con particellare 1164 è adibito a deposito, mentre il corpo "B" individuato dal particellare 1165 è adibito a deposito/garage.

VISTO l'atto di donazione per atto del Notaio Dott. Antonio Caccia del 31/12/1996 – Rep. N.1209 con il quale la Sig.ra Persico Angela acquistava la proprietà piena del locale deposito, in oggetto, identificato al NCEU del Comune di Sorrento, al foglio 4 p.la 1164 (nella documentazione di condono rappresenta il Corpo A);

VISTO l'atto di donazione modale per atto del Notaio Dott. Antonio Caccia del 31/12/1996 – Rep. N.1204 con il quale il Sig. Persico Silvio acquistava la proprietà piena del locale deposito/garage, in oggetto, identificato al NCEU del Comune di Sorrento, al foglio 4 p.la 1165 (nella documentazione di condono rappresenta il Corpo B);

RILEVATO:

- che la località interessata dall'intervento ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico, giusto D.M. del 26.1.1962 e D.M. BB. CC. AA. del 28.3.1985;
- che l'intervento richiesto ricade in "Zona Territoriale 4 – Riqualficazione insediativa e ambientale di 1°" del vigente Piano Urbanistico Territoriale, di cui alla Legge Regionale n. 35 del 27/6/1987;

CONSIDERATO:

- che la Commissione Locale per il Paesaggio, visionata la scheda istruttoria tecnico/urbanistica circa la conformità dell'intervento proposto e previo esame degli elaborati grafici presentati, ha espresso nella seduta del 14/06/2018 – verb. n. 26 - il seguente parere, ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm.ii.: ***"PARERE FAVOREVOLE trattandosi di due piccoli manufatti ad un unico livello non visibile da punti panoramici ed a condizione che vengano realizzate le opere di mitigazione e riqualficazione. Con l'applicazione dell'indennità risarcitoria"***;
- che la relativa documentazione tecnica è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, giusta nota prot. n. 29383 del 20/06/2018, ai fini dell'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.m.ii, così come di seguito elencata:
 - Scheda istruttoria tecnico/urbanistica redatta in data 08/05/2018;
 - Parere della Commissione Locale per il Paesaggio - seduta del 14.06.2018 - Verb. N. 26;

- Richiesta di sanatoria prot. n. 5979 del 24/02/1995;
- Modello autocertificazione parte prima e parte seconda domanda di sanatoria n. 226 del 24/02/1995 L.724/94;
- Integrazione pratica di condono n. 226: relazione tecnica, calcolo delle superfici e dei volumi, determinazione dell'oblazione, determinazione degli oneri concessori, attestazione pagamenti effettuati;
- Integrazione pratica di condono n. 226: inquadramento P.U.T., inquadramento P.R.G., planimetria dei coni ottici, documentazione fotografica;
- Grafici di rilievo e di progetto "A";
- Grafici di rilievo e di progetto "B";

- che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, con nota prot. n. 19253-P del 13/10/2021, acquisita al protocollo comunale al n. 40175 del 14/10/2023, ha inoltrato comunicazione di avviso di procedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii, assegnando all'uopo un termine di 10 giorni per la produzione di osservazioni e/o documentazione;

- che in riscontro alla predetta comunicazione gli interessati Sig.ra Angela Persico, proprietaria della particella 1164 del foglio 4, ed il Sig. Persico Silvio, proprietario della particella 1165 del foglio 4, trasmettevano al Comune di Sorrento, con nota prot. 48937 del 06/12/2021, una integrazione all'istanza di condono edilizio, pratica n. 226 L. 724/94, per la mitigazione delle opere oggetto di condono edilizio;

- che la documentazione tecnica integrativa è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, giusta nota prot. n. 49677 del 13/12/2021, così come di seguito elencata:

- Elab.1: relazione tecnica integrativa;
- Tav. 1: piante, sezioni e prospetti (grafico di rilievo e progetto) – garage;
- Tav. 2: piante, sezioni e prospetti (grafico di rilievo e progetto) – cantina;

- che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, con nota prot. n. 1277-P del 24/01/2023, acquisita al protocollo comunale al n. 9149 del 21/02/2023, ha espresso ***"PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in conformità della proposta pervenuta, e fatto salvi il diritto dei terzi, e subordinata all'integrale rispetto delle seguenti prescrizioni per un migliore inserimento nel contesto paesaggistico:***

- *devono essere eliminate le pannellature previste dei due manufatti, in modo da configurarsi come tettoie aperte per il ricovero auto e deposito;*
 - *i due manufatti mai e in nessun modo potranno essere chiuse e al Comune ne è demandata la vigilanza;*
 - *il progetto di riqualificazione, prevedendo opere a farsi, dovrà essere presentato ai sensi dell'art 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.*
- Si precisa che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente modificati/realizzati e non sanati"*

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 425 del 28/12/2001 relativa all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista quale indennità risarcitoria;

DATO ATTO che la somma dovuta a titolo di indennità risarcitoria, come da relazione tecnica asseverata a firma del Geom. Steven Scarpato, trasmessa con nota assunta al prot. n. 71513 del 08/11/2023, è stata determinata come di seguito indicato:

1) per l'unità immobiliare identificata quale corpo A il danno ambientale è stato quantificato in Euro 2.739,97

2) per l'unità immobiliare identificata quale corpo B il danno ambientale è stato quantificato in Euro 2.453,69.

Tali importi sono stati versati per l'unità immobiliare identificata quale:

- corpo A a mezzo di bonifico bancario di Euro 2.694,16 prodotto in copia con nota prot. 23165 dell' 08/05/2023, effettuato presso Deutsche Bank in data 18/04/2023, in favore del Comune di Sorrento, (REV n. 3185/2023) nonché con successivo bollettino postale effettuato in data 26/10/2023 per un importo pari ad Euro 45,81, prodotto in allegato alla nota prot. 71513 del 8/11/2023 ;

- corpo B a mezzo di bonifico bancario di Euro 2.388,28 prodotto in copia con nota prot. 23165 dell' 08/05/2023, effettuato presso la Banca Popolare di Bari, in favore del Comune di Sorrento, (REV n. 3184/2023) nonché con successivo bollettino postale effettuato in data 26/10/2023 per un importo pari ad Euro 65,41, prodotto in allegato alla nota prot. 71513 del 8/11/2023 ;

DATO ATTO che la somma dovuta a titolo di diritti di segreteria per istruttoria paesaggistica pari ad € 300, è stata versata con bollettino postale, effettuato in data 2/11/2023 , in favore del Comune di Sorrento, mediante attestazione di pagamento di cui alla nota prot. 71513 del 8/11/2023;

VISTO le leggi nn. 47 del 28/2/1985 e 724 del 23.12.1994;

VISTO il D. Lgs. del 22/1/2004 n. 42 recante "il codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 146;

VISTA la circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 22/1/2010, prot. N. DGPBAACS04/34.01.04/2089;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 195 del 11.10.2023 con la quale è stata aggiornata la macrostruttura dell'Ente;

VISTO il D.S. n.ro 18/2023 con il quale è stato decretato di individuare il Dirigente competente alla tutela del paesaggio nella persona dell'Ing. Graziano Maresca;

RITENUTO che, nel pieno rispetto di quanto sopra riportato al solo scopo e specifico fine della tutela paesaggistica ed ambientale, può essere rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e ss.mm.ii., in relazione al solo vincolo paesistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, l'autorizzazione in sanatoria per le opere di cui alla suddetta istanza, meglio descritte nei relativi elaborati tecnici.

VISTO il Parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, reso con nota 1277-P del 24/01/2023, acquisita al protocollo comunale al n. 9149 del 21/02/2023

RILASCIA

Al Sig. Persico Silvio ed alla Sig.ra Persico Angela, che in qualità di attuali proprietari hanno chiesto la sanatoria, ai sensi dell'art. 32 della legge 47/85 e ss.mm.ii., delle opere abusive eseguite all'immobile sito in Sorrento (NA) alla Via Crocevia, n. 26 – in catasto al foglio n. 4 p.lle n. 1164 (Corpo A) e n. 1165 (Corpo B), salvo i diritti dei terzi

AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive modifiche ed integrazioni in relazione al solo vincolo paesistico di cui al D. Lgs. n. 42/2004, per le opere abusive eseguite agli immobili di proprietà sopra individuati, siti in Sorrento (NA) Via Crocevia, n. 26, consistenti in:

- Realizzazione di due manufatti poco discosti l'uno dall'altro, posti a piano terra, costituiti da struttura mista; in pietre di tufo – copertura su struttura lignea e lamierati. Il corpo "A" individuato con particellare 1164 è adibito a deposito, mentre il corpo "B" individuato dal particellare 1165 è adibito a deposito/garage.

Il tutto come meglio rappresentato negli allegati elaborati progettuali a firma del Geom. Steven Scarpato, nei limiti e per le motivazioni di cui al parere della Commissione Locale per il Paesaggio di cui sopra ed in conformità al parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza innanzi riportato – che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESCRIZIONI E MODALITA' DA RISPETTARE

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al rispetto del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, reso con nota prot. 1277-P del 24/01/2023, acquisito al protocollo comunale al n. 9149 del 21/02/2023 ed alle prescrizioni di seguito riportate, per un migliore inserimento nel contesto paesaggistico:

- *devono essere eliminate le pannellature previste dei due manufatti, in modo da configurarsi come tettoie aperte per il ricovero auto e deposito;*
 - *i due manufatti mai e in nessun modo potranno essere chiuse e al Comune ne è demandata la vigilanza;*
 - *il progetto di riqualificazione, prevedendo opere a farsi, dovrà essere presentato ai sensi dell'art 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.*
- Si precisa che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente modificati/realizzati e non sanati*

Dispone la trasmissione del presente atto:

- ai Messi Comunali per la pubblicazione all'Albo on-line;
- alla Soprintendenza per i Beni Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli;



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

- alla Regione Campania - A.G.C. 16 – Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali – Napoli.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, ovvero può proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Sorrento, 03/05/2024

Il Funzionario
Arch. Miriam Pollio
Miriam Pollio



Il Dirigente del IV Dipartimento
Ing. Graziano Maresca

Graziano Maresca

Allegati:

- Parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, reso con nota 1277-P del 24/01/2023, acquisita al protocollo comunale al n. 9149 del 21/02/2023 ;
- Integrazione pratica di condono n. 226: relazione tecnica, calcolo delle superfici e dei volumi, determinazione dell'oblazione, determinazione degli oneri concessori, attestazione pagamenti effettuati;
- Integrazione pratica di condono n. 226: inquadramento P.U.T., inquadramento P.R.G., planimetria dei coni ottici, documentazione fotografica;
- Grafici di rilievo e di progetto "A";
- Grafici di rilievo e di progetto "B";
- Elab.1: relazione tecnica integrativa;
- Tav. 1: piante, sezioni e prospetti (grafico di rilievo e progetto) – garage;
- Tav. 2: piante, sezioni e prospetti (grafico di rilievo e progetto) – cantina;



Ministero della cultura
**SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA BELLE E ARTI E
PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI
NAPOLI**

Risposta a nota n. 10556-P del 02.07.2018
Rif. Prot. n. 29383 del 20.06.2018
Classifica 34.43.04

Al Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del
Comune di Sorrento
protocollo@pec.comune.sorrento.na.it

Per conto dei sig.ri Persico Angela e Persico Silvio
Geom. Steven Scarpato
steven.scarpato@geopec.it

p.c. Arch. Valeria Fusco
valeria.fusco@cultura.gov.it

Oggetto: Comune di Sorrento – Via Crocevia n°26
Dati Catastali: Foglio 4, p.lle 1164 e 1165.
Ditta: Persico Angela e Persico Silvio (ex Persico Emilio)
Lavori: Pratica di condono edilizio n°226 L 724/94 - Sanatoria opere eseguite all'immobile sito in Sorrento (NA) alla via Crocevia n°26.
Istanza di condono Legge 724/94, ai sensi dell'ex art.32 legge 47/85, secondo la procedura dell'art. 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

Pratica n°226 – prot. n°5979 del 24.02.1995

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n°. 42 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 15.1.1972 n°. 8;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n°. 616;
VISTA la Deliberazione n°.1122 del 19 giugno 2009 – A.G.C. 16 – Regione Campania;
VISTO la certificazione effettuata dalla Regione Campania con nota del 19.1.2010, prot. n°. 2010.0042154 circa la sussistenza dei requisiti organizzativi e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio della sub delega al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
VISTI i DD.MM. di Vincolo del 26.01.1962 ex legge n°1497/39 e del 28.03.1985 ex lege n° 431/85 che dichiarano di notevole interesse pubblico l'intero territorio del Comune di Sorrento;
VISTO il Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.) di Sorrento approvato con Legge Regionale del 27.06.1987 e pubblicato sulla G.U. del 27.06.1987 n°35;
ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Sorrento con nota prot. n°29383 del 20.06.2018, ricevuta da questa Soprintendenza in data 27.06.2018 ed assunta al protocollo di quest'Ufficio con il n°10556 del 02.07.2018;
VISTO il parere favorevole della Commissione Locale del Paesaggio verbale n°26 del 14.06.2018;
VISTA la relazione tecnica illustrativa degli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico nel P.U.T. e la proposta favorevole a firma del Responsabile dell'ufficio del Paesaggio del Comune di Sorrento;
CONSIDERATO che l'intervento ricade in "zona 4 – riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado" del P.U.T. e in "zona E – Agricola" del PUC comunale di Sorrento;
RILEVATO che le opere effettuate, relative al condono in esame, prevedono la sanatoria di:
– manufatto (Corpo A) adibito a cantina e deposito, avente superficie di circa mq 36,00;
– manufatto (Corpo B) adibito a garage, avente superficie di circa mq 34,00;
VISTO il progetto di completamento dei due manufatti consistente nell'ultimazione delle murature perimetrali con elementi in tufo, nel consolidamento delle fondazioni, nella sostituzione degli infissi e nella sostituzione delle coperture in lamiera con altre aventi struttura leggera in legno e ricoperte da tegole in cotto;



Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA BELLE E ARTI E
PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI
NAPOLI**

VISTO che questa Soprintendenza inoltra richiesta di documentazioni in data 22.10.2018, avente protocollo n°16650;

VISTA la documentazione pervenuta in Soprintendenza in data 15.04.2021 (prot. n°8013-A del 29.04.2021);
VISTO che questa Soprintendenza inoltra avviso di procedimento negativo, ai sensi dell'art 10bis della Legge 7 Agosto 1990 n°241 e s.m.i., in data 13.10.2021, avente protocollo n°19253-P, in quanto:

RILEVATO che un manufatto realizzato in pali di castagno e lamiera non rientra nell'ambito oggettivo di applicazione della sanatoria di opere abusive in quanto ai sensi del comma 2, dell'art. 31 della L. 47/85 e del comma 1 dell'art. 39 della L.724/94 non presenta le caratteristiche di un edificio ultimato richieste dalla legge; infatti al riguardo la giurisprudenza ha precisato che la disposizione contenuta nel comma 2, dell'art. 31 della L. 47/85 deve essere intesa nel senso che "...l'edificio da sanare si debba configurare almeno al rustico, cioè provvisto di struttura portante in c.a., con tamponamento perimetrale, o in muratura con sovrastante tetto di copertura con conseguente non sanabilità delle opere che ne sono sprovviste" (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 12 aprile 1999, n. 6548; Cons. di Stato, sez. V, 20 ottobre 2000, n. 5638);

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 della L. 47/85 e dell'art. 39 della L. 724/94 la sanatoria è applicabile a manufatti la cui volumetria è chiaramente definibile, cioè il manufatto deve essere completato al rustico e provvisto di copertura; dove al rustico si intende che deve comprendere oltre all'intelaiatura anche le tamponature perimetrali, in modo tale da rendere bene individuabile il volume dell'edificio;

CONSIDERATO che il manufatto, la cui struttura presenta caratteristiche di natura precaria, si presenta per tipologia costruttiva, per materiale e per dimensione quale detrattore ambientale che mal si inserisce nel contesto caratterizzato da un'area a verde coltivata;

CONSIDERATO che la richiesta è corredata da un progetto di completamento che ne prevede la sostituzione con un edificio in muratura e sovrastante copertura in manto di tegole trasformando di fatto una struttura di pali in legno in un edificio;

RITENUTO che il suddetto intervento produce pregiudizio e compromissione degli elementi specifici del paesaggio tutelato in quanto ne altera le caratteristiche intrinseche producendo, di fatto, una diminuzione della qualità paesaggistica del sito protetto;

VISTA la documentazione pervenuta in Soprintendenza in data 28.12.2021 (prot.665-A del 13.01.2022) ritenuta parzialmente meritevole di accoglimento, in quanto l'istante ha presentato note tecniche, progetto di adeguamento e riqualificazione, in cui si espone che:

- al manufatto (Corpo A) adibito a cantina e deposito, è prevista la realizzazione di un basamento in pietra dell'altezza di 1,00 mt sul quale verranno impostati pannelli in legno di facile rimozione e copertura a falde con manto di tegole in cotto;
- al manufatto (Corpo B) adibito a garage, è prevista la realizzazione di un basamento in pietra dell'altezza di 0,80 mt sul quale verranno impostati pannelli in legno (grillage) di facile rimozione e copertura a unica falda con manto di tegole in cotto;

configurando i due manufatti come tettoie chiuse da pannellature rimovibili, superando parzialmente i motivi ostativi dell'avviso di procedimento negativo, ai sensi dell'art 10bis della Legge 7 Agosto 1990 n°241 e s.m.i. inviato in data 13.10.2021, avente protocollo n°19253-P, ;

VALUTATO che, sotto l'aspetto paesaggistico il nuovo intervento risulta assentibile perché non contrasta ne produce compromissione degli elementi specifici del sito protetto;

CONSIDERATO, pertanto, di poter condividere la proposta pervenuta,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in conformità della proposta pervenuta, e fatto salvi il diritto dei terzi, e subordinata all'integrale rispetto delle seguenti prescrizioni per un migliore inserimento nel contesto paesaggistico:



Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA BELLE E ARTI E
PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI
NAPOLI**

- *devono essere eliminate le pannellature previste dei due manufatti, in modo da configurarsi come tettoie aperte per il ricovero auto e deposito;*
- *i due manufatti mai e in nessun modo potranno essere chiuse e al Comune ne è demandata la vigilanza;*
- *il progetto di riqualificazione, prevedendo opere a farsi, dovrà essere presentato ai sensi dell'art 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;*

Si precisa che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente modificati/realizzati e non sanati.

Al Comune è demandata la verifica della legittimità dello stato di fatto del sito e dei manufatti esistenti.

Non si restituiscono copie della documentazione presentata trattenendole agli atti di quest'Ufficio presso il quale codesto Comune potrà ritirarle.

L.M.

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Valeria Fusco)

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

arch. Valeria Fusco